



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUFFA	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROMANO	AUGUSTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MEMMO	ANDREA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7454/13
depositato il 07/06/2013

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030400121 IRAP 2008
IRES
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

G / S / S.R.L.

difeso da:

SANCES MATTEO
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 7454/13

UDIENZA DEL

10/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1297

PRONUNCIATA IL:

10 GEN. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 APR. 2014



Segretario

RITENUTO IN FATTO

Avverso il provvedimento emesso dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, con il quale si comunica che l'istanza, presentata dalla Società ricorrente per la disapplicazione delle norme previste dall'art. 30 della legge n. 724/94 e successive modificazioni, è improcedibile, viene proposto il presente ricorso.

Si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- legittimità della richiesta;
- carenza di motivazione;
- inesistenza della notifica;
- erronea applicazione delle sanzioni.

L'Amministrazione Finanziaria ribadisce la legittimità del proprio operato alla luce della normativa in materia di società non operative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione preliminarmente rileva che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato e comunque tale da garantire una idonea difesa del ricorrente, secondo quanto stabilito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Nel merito osserva che il ricorso è fondato, sussistendo i presupposti e le condizioni voluti dalla legge per l'accoglimento della richiesta di disapplicazione della normativa antielusiva.

L'operato irregolare del contribuente si concretizza infatti, così come riscontrato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, in una improcedibilità alla luce delle modifiche legislative intervenute a seguito dell'introduzione del comma 4 bis dell'art. 30 innanzi citato.

Tuttavia osserva la Commissione che l'improcedibilità dell'istanza a causa della nuova normativa non preclude, per un principio di collaborazione, all'Amministrazione Finanziaria la facoltà di richiedere la documentazione necessaria per l'esame e l'eventuale accoglimento dell'istanza stessa, in base ad oggettive situazioni regolarmente documentate che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi.

Quanto sopra, tenuto presente che per l'anno precedente l'istanza di disapplicazione è stata accolta.

Pertanto si accoglie il ricorso.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; spese compensate.

Lecce, 10/1/2014

IL RELATORE
(Dott. Augusto Romano)

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Buffa)

